



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DECRETO DEL SINDACO

Numero 5 del 30/05/2019

Oggetto:

Conferma incarico di amministratore unico della società in house Iglesias Servizi srl.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI ai sensi dell'art. 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

Il Sindaco

premessi che:

- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 29 settembre 2008 il Comune di Iglesias ha stabilito la costituzione di una società partecipata a capitale interamente pubblico, a responsabilità limitata, denominata "Iglesias Servizi srl" con sede ad Iglesias;
- la predetta società è stata costituita in data 30 luglio 2009 con atto rep. n. 22710, racc. 10927;
- il Comune di Iglesias esercita il controllo analogo sulla società Iglesias Servizi srl, società in house a totale partecipazione pubblica, il cui capitale sociale è posseduto per il 100% dal Comune di Iglesias;
- la Iglesias Servizi srl è affidataria di servizi pubblici strumentali del Comune di Iglesias;

richiamato il decreto sindacale n° 15 del 14 novembre 2016 con il quale è stato nominato alla carica di amministratore unico della società in house Iglesias Servizi srl, per un periodo di tre anni, il dott. Andrea Testa nato ad Iglesias il 09.06.1983, codice fiscale TSTNDR83H09E281E, residente ad Iglesias in Via Asproni 61;

visto lo statuto della società Iglesias Servizi srl approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n° 20 del 08.03.2018 ed in particolare l'art. 15, comma 7 secondo il quale l'amministratore unico dura in carica per non più di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio;

considerato che il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio 2018 della società in house è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 19 aprile 2019;

richiamato il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 ed, in particolare l'art. 11 "organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico":

- comma 1 "Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135";
- comma 2 "L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico";
- comma 6 "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società

devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta;

- comma 15 "Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto – legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444";

atteso che la sopra citata legge n. 444/1994, agli articoli 2 e 3, recita testualmente:

- art. 2 - Scadenza e ricostituzione degli organi -

"Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti";

- art. 3 – Proroga degli organi – Regime degli atti –

comma 1 " Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo";

comma 2 "Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità";

comma 3 "Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli";

preso atto che si è giunti alla scadenza del periodo di durata della carica dell'amministratore unico della società in house e che sono in scadenza i termini previsti per la prorogatio di cui al sopra richiamato art. 11, comma 15 del D.lgs. n. 175/2016, che recepisce le disposizioni previste dall'art. 3 del Decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

vista la deliberazione della Giunta comunale n.136 del 21.05.2015, con la quale vengono approvati gli indirizzi da seguire per la nomina degli amministratori della società in house;

visto il Regolamento comunale sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 13.04.2015 ed, in particolare, l'articolo 6, che recita:

- comma 2 “Il Sindaco, ai sensi dell’art. 50 del decreto legislativo 267/2000, nel rispetto della sua autonomia decisionale, procede alla nomina con apposito decreto, congruamente motivato”;
- comma 3 “Una volta proceduto alla nomina o designazione, il Sindaco provvede ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile”;
- comma 4 “I decreti di nomina sono pubblicati sull’albo Pretorio del Comune di Iglesias e sul sito web istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente”;

dato atto del lodevole operato del dott. Andrea Testa in qualità di amministratore unico della società in house;

ritenuta positiva l’attività svolta per risultati conseguiti in ordine alla qualità dei servizi effettuati e per chiusura sempre attiva dei bilanci;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla conferma del dott. Andrea Testa a ricoprire il ruolo di amministratore unico della società Iglesias Servizi srl;

dato atto che occorre riesaminare l’entità del compenso spettante all’amministratore unico della società in house;

visti i seguenti pareri espressi dalla Corte dei Conti circa il compenso che può essere corrisposto agli amministratori di una società a partecipazione comunale alla luce della disciplina vincolistica imposta dal legislatore statale e, nello specifico, delle disposizioni che, a seguito di modifiche normative che si sono succedute, prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 e che la parte variabile della remunerazione deve essere commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente:

- Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, espresso nell’adunanza del 16 gennaio 2018 con propria deliberazione n° 31/2018/PAR;
- Corte dei Conti, sezione di controllo per la regione Sardegna, espresso in camera di consiglio del 22 maggio 2018 con propria deliberazione n° 20/2018/PAR a seguito di specifica richiesta espressa dal sindaco del Comune di Carbonia in merito alla disciplina da applicare in materia di compensi dell’amministratore unico di società a completa partecipazione comunale;

preso atto che nell’anno 2013 non è stata erogata alcuna somma per gli amministratori della società in house né a titolo di compenso, né rimborso spese o gettone;

vista la bozza del divulgato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, attuativo del comma 6, art. 11 del D.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sui compensi degli amministratori delle società pubbliche, in procinto di essere sottoposto al passaggio in conferenza Unificata e al parere della competente commissione parlamentare;

atteso che la predetta bozza di decreto, ai fini della definizione del compenso per gli amministratori, suddivide le società pubbliche in cinque fasce in funzione del valore della produzione, del totale attivo patrimoniale e fondi gestiti per conto di terzi e del numero dei dipendenti, fissando il tetto massimo di compenso in € 240.000,00 per la prima fascia, una riduzione rispetto al massimo del 90% per la seconda fascia, dell’80% per la terza , del 70%

per la quarta e del 50% per la quinta ed ultima, stabilendo, pertanto, per la quinta fascia un massimo di € 120.000,00;

esaminati per analogia, i parametri per la definizione dei compensi dovuti agli amministratori di società pubbliche, definiti dai Comuni limitrofi;

tenuto conto, comunque, della necessità di mantenere il criterio fondamentale di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica e dal quale non ci si può esimere nel determinare l'entità della remunerazione dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica;

ritenuto ragionevole, tenuto conto dei suddetti criteri e dell'andamento dei servizi, prevedere una retribuzione onnicomprensiva annua, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, di € 30.000,00, pari ad una riduzione del 75% sull'importo massimo consentito per la quinta fascia, ai quali si potranno aggiungere € 5.000,00 per il conseguimento di risultato con un margine operativo lordo positivo;

decreta

1. di confermare e nominare quale amministratore unico della società in house Iglesias Servizi srl il dott. Andrea Testa, nato ad Iglesias il 09.06.1983, codice fiscale TST NDR 83H09 E281E, residente ad Iglesias in Via Asproni 61;

2. di stabilire che l'amministratore unico su nominato durerà in carica, salvo revoca o dimissioni di cui agli articoli rispettivamente 9 e 10 del Regolamento comunale sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, per un periodo tre esercizi finanziari e che tale periodo scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 7 dello statuto della Iglesias Servizi srl attualmente in vigore;

3. che al termine del periodo di durata in carica, l'amministratore unico potrà operare in regime di prorogatio per non oltre ulteriori quarantacinque giorni, in forza dell'art 11, comma 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con il D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;

4. di stabilire che dal momento della nomina fino a dimissioni è consentita la revoca in ogni momento secondo la procedura e per le motivazioni di cui all'art. 9 del Regolamento comunale sugli indirizzi per la nomina, designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 13.04.2015:

a) assenza, senza giustificato motivo, a n. 3 sedute consecutive dell'organo di cui l'amministratore è componente;

b) accertata incompatibilità o sopravvenuta ineleggibilità ed incandidabilità;

c) mancato rispetto, nell'esercizio della carica di amministratore unico, degli indirizzi programmatici dati dall'Amministrazione;

d) in caso di sentenze di condanna provvisoriamente esecutive della magistratura contabile o della magistratura ordinaria per fatti commessi nell'esercizio dell'attività svolta quale amministratore unico;

5. di stabilire che l'incarico conferito potrà cessare anticipatamente prima della scadenza, oltre i casi di revoca, dimissioni o decadenza di cui ai precedenti punti, anche in applicazione

di disposizioni di legge che dispongono la messa in liquidazione, chiusura e/o trasformazione della società in house, e/o al verificarsi di cause di inconferibilità o incompatibilità sopravvenute, senza che l'amministratore possa avanzare pretesa di qualsiasi voglia natura;

6. di stabilire che la presente nomina decorrerà, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di sottoscrizione del verbale dell'assemblea dei soci della società Iglesias Servizi srl di nomina dell'amministratore unico;

7. di stabilire che all'amministratore unico viene riconosciuto un compenso onnicomprensivo annuo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, di € 30.000,00 ai quali si potranno aggiungere € 5.000,00 per il conseguimento di risultato con un margine operativo lordo positivo, fatto salvo eventuale riesame alla luce di nuove disposizioni di legge in materia;

8. di disporre che il presente Decreto venga trasmesso all'amministratore unico della società in house;

9. Di disporre che il presente decreto venga trasmesso, per opportuna conoscenza, al Segretario generale e ai dirigenti affidatari di servizi alla società in house;

10. di provvedere ad informare il Consiglio comunale nella prima seduta utile;

11. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato sull'albo Pretorio del Comune di Iglesias e sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Il Sindaco
Mauro Usai